

PROCEDURA di WHISTLEBLOWING

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a Gruppo Lupi Srl (che comprende anche Lupi Estintori unipersonale Srl, Lupi Consulting Srl, Lattanzi Group Srl, Due Esse Antincendio Srl) e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- a. Codice Etico del Gruppo Lupi (di seguito, "Codice Etico"), nella versione pro tempore vigente;
- b. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Gruppo Lupi

2. DEFINIZIONI

"ANAC" l'Autorità Nazionale Anticorruzione

"Codice Privacy" il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

"Decreto 231" il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

"Decreto Whistleblowing" il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

“Destinatario” indica un soggetto individuato da Gruppo Lupi, destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

“Direttiva” la Direttiva (UE) 2019/1937

“GDPR” il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

“Modello 231” il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società “Organismo di Vigilanza o “OdV” l’organismo di vigilanza Gruppo Lupi istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso

“Procedura” o “Procedura Whistleblowing” la presente procedura approvata dall’organo amministrativo e divulgata in data 17/12/2023

“Segnalante/i” coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali, dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti

“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione” la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura

“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima” le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante “Persona Coinvolta” la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata

“Soggetti Collegati” i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela

entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

“Facilitatore” persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (i.e. Gruppo Lupi), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Gruppo Lupi, e che consistono in:

1. condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico;
2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:

- a) appalti pubblici;
- b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) sicurezza e conformità dei prodotti;
- d) sicurezza dei trasporti;
- e) tutela dell’ambiente;
- f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- h) salute pubblica;
- i) protezione dei consumatori;
- j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4). Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".

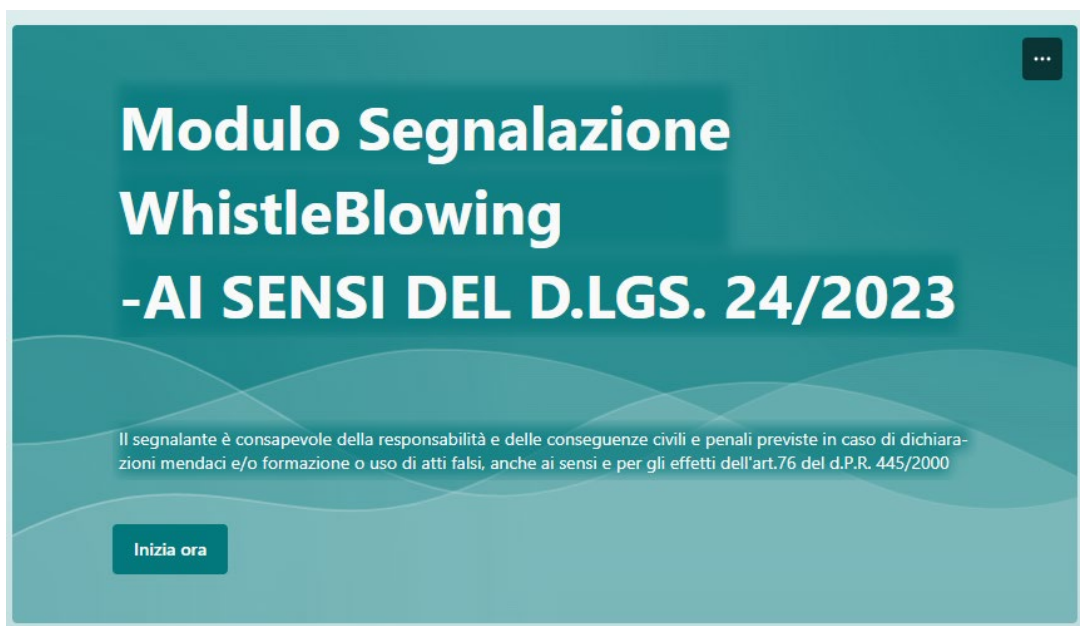
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che

consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni attraverso una survey dedicata al seguente link accessibile da qualunque device:

<https://forms.office.com/e/aN2NpWF5Pi>

La modalità di raccolta è anonima e non richiede l'accesso. All'interno del form il segnalante può indicare senza obbligo il nome e cognome in modo da rendersi visibile. Di seguito la maschera di accesso:



Una volta cliccato “inizia ora” parte la compilazione della segnalazione:

Modulo Segnalazione
WhistleBlowing
-AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 -

* Obbligatoria

1. Nome e Cognome del Segnalante

Inserisci la risposta

2. Data in cui si è verificato il fatto *

Immetti la data (dd/MM/yyyy)

3. Luogo in cui si è verificato il fatto *

☐ Ufficio

☐ Esterno Ufficio

4. Indicare indirizzo e luogo *

Inserisci la risposta

5. Oggetto *

Inserisci la risposta

6. Descrizione del fatto *

Inserisci la risposta

7. Autore del fatto *

Inserisci la risposta

8. Eventuali altri soggetti che sono a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

Inserisci la risposta

Invia

Una volta cliccato “Invia” la segnalazione verrà acquisita dal destinatario.

L'accesso al canale di segnalazione può avvenire solo da parte del Destinatario delle Segnalazioni. Gli amministratori di sistema possono effettuare l'accesso al canale di segnalazione soltanto per esigenze tecniche e in virtù di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

Successivamente il destinatario gestirà tali richieste tramite un file Excel dedicato e automatizzato con il form di raccolta dove effettuerà l'iter gestionale della segnalazione.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Valutazione preliminare della Segnalazione. Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

a. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura; b. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

7.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento (mail o messaggio) della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione dove visibile il segnalante.
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo integrazioni;
- c. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Destinatario ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.3. Attività di indagine interna

Il Destinatario al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l’obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

7.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro assieme alle altre funzioni aziendali competenti.

Si riserva l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;

Si può Concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del

Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 8.1. e al Par. 8.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di

informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 8.2;

- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo 11).

8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal paragrafo 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra

cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente

autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale → l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p. nel procedimento disciplinare → a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

10. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e

32

del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

11. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con

sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea

in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la

Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di

fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche nella intranet aziendale, consegnate al dipendente come informativa sulla procedura e sul sito internet del Gruppo Lupi per presa visione di fornitori e collaboratori.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente. La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

Whistleblowing

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali

Gruppo Lupi in relazione ai dati trattati ai fini della ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, La invita a leggere attentamente l'informativa relativa alla protezione dei dati personali.

1. Titolare del Trattamento e D.P.O.

Il Titolare del Trattamento è Gruppo Lupi ed è contattabile all'indirizzo e-mail info@gruppolupi.it.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@gruppolupi.it.

2. Tipologia di dati personali

Il Segnalante potrà facoltativamente conferire dati personali quali nome, cognome, e-mail, mansione lavorativa, contatto telefonico.

Il Segnalante potrà altresì conferire dati personali riferiti a soggetti coinvolti nella segnalazione.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza.

3. Finalità del Trattamento e Base Giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, e in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 6 del GDPR, tutti i dati che verranno raccolti saranno strettamente funzionali e necessari per il perseguimento di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023, oltre che eventuali esigenze di controllo interno, di monitoraggio dei rischi aziendali, di difesa di un diritto in sede giudiziaria o per ulteriori legittimi interessi del Titolare.

Si precisa che ciascuna segnalazione verrà indirizzata alla Società di competenza che opera in qualità di contitolare del trattamento.

I dati di contatto facoltativamente forniti dal Segnalante verranno utilizzati nel caso dovesse rendersi necessario un contatto diretto con lo stesso per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.

4. I Soggetti destinatari dei dati

Gruppo Lupi ha provveduto a nominare un Responsabile Whistleblowing interno il quale ha il compito di accedere ai dati contenuti nella segnalazione. Il Responsabile sarà competente a dare seguito alle attività

di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, evitando, altresì, di compromettere i dati in alcun modo o di permettere l'accesso a soggetti non autorizzati.

I dati potranno essere accidentalmente trattati da consulenti esterni del Titolare con funzioni tecniche (assistenza hardware/software) con i quali il Titolare ha stipulato specifici contratti di assistenza e già nominati quali Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

Infine, i dati personali potranno essere trasmessi ad altri soggetti, titolari autonomi del trattamento, in base a norme di legge o regolamenti quali ad esempio l'Autorità Giudiziaria senza l'ulteriore consenso del segnalante.

A parte i suddetti casi, i dati del segnalante, sia direttamente che indirettamente forniti dallo stesso tramite la segnalazione, potranno essere rivelate a persone diverse a quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso del segnalante secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023.

5. Diffusione dei dati

I dati personali oggetto del trattamento non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione di soggetti indeterminati.

6. Trasferimento dati all'estero

Il Titolare del trattamento utilizza Microsoft Form per la raccolta delle segnalazioni. Pertanto, si consiglia di prendere visione della informativa privacy di Microsoft al seguente link:

<https://www.microsoft.com/en-gb/servicesagreement>

Inoltre, si comunica che Microsoft aderisce all' EU – US Data Privacy Framework, che garantisce un livello di protezione adeguato al trasferimento dei dati personali dall'Unione Europea a U.S.A.

7. Conservazione dei Dati

I dati relativi alle segnalazioni verranno conservati per il periodo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione (art. 14 D.Lgs 24/2023).

8. Diritti degli interessati

L'interessato ha i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;

- ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto all'oblio);
- ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro Titolare, se tecnicamente fattibile (diritto alla portabilità dei dati);
- opposizione;
- proporre Reclamo all'Autorità Garante.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs n. 196/2003 (Nuovo Codice Privacy) ed in attuazione dell'art. 23 del Regolamento si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte delle persone coinvolte nella segnalazione, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (D.Lgs 24/2023)
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione resa all'interessato tenuto conto della riservatezza dell'identità del segnalante,
- in tali casi i diritti potranno essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui all'art. 160 del Nuovo Codice Privacy.

In qualsiasi momento tali diritti potranno essere esercitati con le modalità di cui all'art. 12 del GDPR contattando all'indirizzo e-mail privacy@gruppolupi.it.